

Comune di **Losine**

Provincia di Brescia



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ( P.G.T.)

## DOCUMENTO DI PIANO

V.A.S. : VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO

**TAV. A 16** RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI ED INDICAZIONI  
IGIENICO – SANITARIE FATTE DALL' A.S.L. IN SEDE DI  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO  
DI PIANO DEL P.G.T. DEL COMUNE DI LOSINE (BS)

Data: 03.03.2009

Il tecnico:

Il sindaco:

Il segretario Comunale

.....

.....

.....

In data 01.12.2008, al protocollo comunale del comune di Losine, al n. 1868 risulta essere stato presentato un documento espressione del parere motivato redatto dall' A.S.L. relativamente alle osservazioni igienico – sanitarie del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del comune di Losine in provincia di Brescia.

Le prescrizioni in essa contenute erano peraltro già state abbondantemente ribadite e discusse in sede di incontri di valutazione ambientale strategica.

Le indicazioni vengono di seguito singolarmente riportate con le specifiche considerazioni di merito:

#### **Indicazione n. 1 :**

*" Obiettivo 5 del rapporto ambientale: Si ritiene non possano coesistere nella medesima area definita di completamente estensivo, attività produttive non meglio specificate ed edifici residenziali indipendenti dalle stesse. Si ritiene compatibile con la residenza unicamente l'artigianato di servizio; le restanti attività produttive dovranno essere localizzate in aree specifiche, separate da quelle a destinazione residenziale, commerciale e terziari, da fasce di rispetto."*

#### **Considerazione di merito:**

Le zone cui si riferisce la indicazione n. 1, proprio per recepire tale indicazione, sono state individuate e normate in maniera distinta e separata rispetto alle aree artigianali. Le norme tecniche di attuazione, all'art. 14 – Zone C3 – Zone di trasformazione a mix prevalentemente residenziale.

Si ritiene che norme che regolano tali zone ( che vengono allegate a seguire) abbiano recepito le indicazioni sopra scritte oltre a quelle emerse nelle discussioni di valutazione specie quando sostengono :

*" Le costruzioni ivi insediabili dovranno ospitare a piano terra ovvero a piano seminterrato ( compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle norme igienico-sanitarie) , delle attività artigianali , commerciali o terziarie, che risultino compatibili con la residenza sotto il profilo sanitario."*

*"Il progetto delle costruzioni dovrà essere corredato da specifico progetto delle strutture redatto anche secondo le precise indicazioni di un calcolo della compatibilità acustica che dimostri che il livello di rumorosità*

*percepita nelle abitazioni anche dello stesso edificio ,sia nei limiti imposti per le abitazioni stesse come indicati dal piano acustico vigente in tale zona.”*

*“ In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:*

- *Attività produttiva di tipo industriale.*
- *Strutture commerciali di grande distribuzione aventi una superficie di vendita superiore a mq. 150,*
- *Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti ( attività classificate in classe 1).*
- *Allevamenti e ricoveri animali domestici e non domestici.*
- *Impianti ed antenne di radiodiffusione, telecomunicazioni e simili.*
- *Impianti di distribuzione carburante pubblico.*
- *Attività floro vivaistiche in serra.*
- *Attività ludiche nella misura superiore al 20 % della S.l.p. esistente/consentita.”*

ESTRATTO DELLA NORMA:

( ZONE MIX )

Art. 14 : Zona C3 - Zone di trasformazione a Mix prevalentemente residenziale

Le piccole attività produttive di artigianato prevalentemente di servizio, terziarie e commerciali stanno abbandonando il piccolo paese. Si ritiene che questo sia un danno e si vuole che queste attività trovino locazione entro volumi edilizi in nulla visivamente dissimili da quelli adibiti alla residenza al fine di perseguire l'obiettivo di mantenere e potenziare la offerta per quelle tipologie di attività compatibili con il paesaggio urbano esistente e previsto.

La localizzazione di queste poche e modeste strutture (che dovranno in tutto confondersi con il nucleo urbano cui integrarsi) non poteva che essere individuata negli intertizi territoriali che si vengono a creare fra l'abitato e la strada in costruzione ,in zona che può essere definita “ di completamento estensivo”, ubicata nella parte bassa del paese a garanzia di facile e non fastidiosa accessibilità.

- Tali aree, definite “ Mix residenziali ” sono soggette a lottizzazione convenzionata e prevedono la cessione delle aree standards nella misura di 26,5 m<sup>2</sup>. ogni 150 m<sup>3</sup>. di costruzione come previsto nella scheda.
- Le costruzioni ivi insediabili dovranno ospitare a piano terra ovvero a piano seminterrato ( compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle norme igienico-sanitarie) , delle attività artigianali , commerciali o terziarie, che risultino compatibili con la residenza sotto il profilo sanitario.

- A rimarcare il fatto che queste aree sono mix a prevalenza residenziale, questi fabbricati, di volumetria ridotta rispetto alle usuali costruzioni artigianali, corrispondano gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzioni nei modi previsti nei comparti residenziali e non con i criteri usualmente previsti per le costruzioni artigianali.
- Il progetto delle costruzioni dovrà essere corredato da specifico progetto delle strutture redatto anche secondo le precise indicazioni di un calcolo della compatibilità acustica che dimostri che il livello di rumorosità percepita nelle abitazioni anche dello stesso edificio, sia nei limiti imposti per le abitazioni stesse come indicati dal piano acustico vigente in tale zona.
- I nuovi insediamenti in comparti soggetti a Piano Attuativo dovranno essere convenzionati per una durata massima prevista di anni 5 affinché possa essere raggiunto l'assetto urbanistico definitivo previsto nel più breve tempo possibile.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:

- Attività produttiva di tipo industriale.
- Strutture commerciali di grande distribuzione aventi una superficie di vendita superiore a mq. 150,
- Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti (attività classificate in classe 1).
- Allevamenti e ricoveri animali domestici e non domestici.
- Impianti ed antenne di radiodiffusione, telecomunicazioni e simili.
- Impianti di distribuzione carburante pubblico.
- Attività floro vivaistiche in serra.
- Attività ludiche nella misura superiore al 20 % della S.l.p. esistente/consentita.

Indici urbanistici:

L'edificazione nelle zone di trasformazione urbanistica ( Zone C 3 ) è ammessa solamente previa approvazione di preventivo Piano di Attuazione la cui scheda con i dati vincolanti utili alla redazione del P.A. viene riportata a seguire. Gli altri indici urbanistici da adottare nella progettazione del P.A. sono i seguenti:

Indice fondiario massimo (I.f.)	( Vedasi specifiche schede di P.A.)		
Volume edificabile	( Vedasi specifiche schede di P.A.)		
Indice fondiario massimo per il singolo lotto nel caso di acquisizione di ulteriore diritto di edificazione.	Fino ad un massimo di	1,8	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
Rapporto di copertura massima (R.c.)	Fino ad un massimo del	60	%

Percentuale di lotto a verde	Minimo una percentuale del	30	%
Altezza massima	Misurata come da N.T.A.	10	m.
Numero di piani abitabili massimo		3	
Dc (distanze dai confini )		5	m.
Dc (distanze dai fabbricati aventi pareti finestrate fronteggianti )		10	m.
Ds. Distanza dalle strade	Come definizione all'art. 7		m.
Distanza dalle altre proprietà comunali		5	m.

## Indicazione n. 2 :

*" Dovranno essere previste idonee fasce di rispetto fra le zone a diversa destinazione urbanistica , in particolare le industrie classificate insalubri di prima classe dovranno essere poste a distanza di m. 150 dalle zone a destinazione residenziale ecc....., per quanto riguarda le aziende agricole ci si dovrà attenere a quanto prevede il D.d.g. 28.12.2005 n. 20109 della D.G. Sanità Regione Lombardia avente per oggetto: linee guida regionali : criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale."*

## Considerazione di merito:

Per quanto riguarda le aree industriali ed artigianali, il nuovo P.G.T. del comune di Losine, non ha previsto nessun nuovo insediamento.

Nel confermare l'insediamento già previsto e dotato di diritto già costituito con precedente convenzione ancora in essere, ha ribadito solamente la permanenza del diritto acquisito senza nessuna possibilità di variazione né di superficie, né di destinazione dell'uso rispetto a quanto acquisito, con riserva di revisione alla scadenza degli atti in caso del perdurare della inattività.

In merito alle costruzioni rurali, le norme tecniche di attuazione consentono la realizzazione di nuove stalle solamente in piccole zone decentrate rispetto all'abitato con la specifica esclusione degli allevamenti di maiali e di pollame e con forti limitazione anche nel numero dei capi degli altri tipi di allevamento.

In particolare si fa notare che fra le zone agricole e le aree urbanizzate è presente ovunque una idonea area di rispetto dell'abitato distinta con la sigla ER in cui è vietata ogni nuova costruzione, inoltre, le zone agricole più prossime a tali aree di rispetto sono state definite di pregio ( Zone E1) che rappresentano le aree vocate per i

vigneti ove non sono ammesse nuove strutture di allevamento, questo comporta che i nuovi impianti di allevamento che avessero ad insediarsi sul territorio, sarebbero limitati nelle specie di allevamento, sarebbero limitati nel numero dei capi e dovrebbero sorgere in zone decentrate rispetto alle aree urbanizzate o urbanizzabili. (L'estratto delle norme che si allegano a seguire, permette la lettura di quanto sopra riportato.)

#### ESTRATTO DELLA NORMA:

Art. 15 : Aree destinate alla agricoltura " zone E – agricole" , così articolate:

- E1 Aree agricole di pregio per produzione ed ubicazione, costituite da frutteti diffusi
- E2 Aree agricole di base di fondovalle
- E3 Aree agricole silvo-pastorali e boschive montane
- E4 Aree agricole vincolate ad inedificabilità per pericolosità geologica e/o di esondazione
- E5 Area agricola vincolata alla realizzazione della cantina sociale
- ER Aree agricole vincolate a fascia di rispetto dell'abitato ( ex. Art. 2 L.R. 93/80 ora Art.59-60-61-62 L.R. 12/05 con successive modifiche)

15-1 : Norme generali valide in tutte le aree agricole:

1. In tutte queste zone viene confermata la possibilità ammessa dalla delibera G.M. n°. 18 del 12.03.2002, nei termini previsti negli allegati della stessa.
2. Le distanze delle nuove costruzioni in queste zone ( realizzabili in forza del presente strumento di governo del territorio o da altri provvedimenti di carattere legale che ne determinino la legittimità ) , dalle aree destinate alla residenza , sono di norma determinate dalla fascia di rispetto dell'abitato evidenziata con la sigla ER. Tale distanza non potrà comunque essere inferiore a m. 20 ( venti metri) dal limite delle aree di accantonamento residenziale se trattasi di strutture destinate alla abitazione dell'imprenditore agricolo o dei suoi dipendenti o se trattasi della costruzione di nuovi depositi, fienili o ripostigli ed a m. 100 ( cento metri) se si tratta di stalle per il ricovero o l'allevamento del bestiame.
3. I cambi di destinazione d'uso verso la residenza stabile di fabbricati o di porzioni di fabbricato posti nelle aree agricole, potranno essere realizzati solamente se insistenti ad una distanza maggiore di 10 m. da stalle di allevamento esistenti di proprietà della stessa ditta mentre tale distanza dovrà essere aumentata a m. 20 da stalle di allevamento del bestiame esistenti di altra ditta. Le stesse distanze dalle stalle esistenti dovranno essere rispettate anche nel caso di costruzione di nuovi depositi agricoli e/o di nuove residenze dell'imprenditore o dei suoi dipendenti.

4. Viste le reali esigenze, la tipicità dei luoghi e le necessità di salvaguardia tipologica ed ambientale, le costruzioni agricole dovranno essere realizzate secondo una tipologia edilizia tradizionale, i tetti dovranno essere a falda, con orditura in legno e copertura in coppi o tegole.
5. Nelle zone agricole di pregio (E1), nelle quali il P.G.T. ci si propone di voler preservare e se possibile incentivare la coltivazione della vite e dei frutteti in genere, sono vietate la realizzazione di nuove stalle di allevamento del bestiame ed anche nelle altre aree agricole i nuovi insediamenti volti all'allevamento non potranno essere di carattere intensivo con lo specifico divieto di insediare strutture per allevare i maiali ed il pollame. Fatte salve le realtà esistenti che si intendono mantenere anche sotto l'aspetto della produttività, le nuove costruzioni per l'allevamento dei bovini, e degli equini, ammesse nelle zone E2 ed E3, non dovranno prevedere una giacenza superiore a 30 (trenta) capi, mentre per allevamenti di caprini ed ovini la giacenza massima, nelle stesse zone, viene elevata a 100 (cento) capi. Il divieto di insediamento di allevamenti di suini e di pollame è da intendersi esteso anche alle strutture esistenti che volessero modificare le attuali produzioni. I limiti imposti per il numero di capi insediabili nelle tipologie di allevamento ammesso sono da ritenersi validi solamente per i nuovi insediamenti mentre si ritengono salvaguardate le attuali realtà esistenti (individuate nelle planimetrie con il cerchio) anche in deroga a tali limiti, si ribadisce però che per motivi di salubrità generale, le tipologie di allevamento non potranno essere modificate con immissioni di allevamenti di suini e di pollame neanche in queste strutture già dedite a stalla.  
Nelle stesse ampie zone agricole E1, di riconosciuta idoneità alle produzioni vitivinicole e fruttifere in genere, è altresì vietato piantare alberi di alto fusto (Pioppeti, abetaie, castagneti ecc.) perché, potrebbero risultare dannosi alla produttività dei fondi limitrofi.
6. In tutte le aree agricole è fatto divieto di realizzare recinzioni dei fondi con elementi a maglia chiusa che impediscano il libero transito degli animali selvatici. E' altresì vietato l'uso del filo spinato e sarà ammesso, solamente nel caso di comprovata e giustificata reale necessità, l'uso di staccionate in legno con tipologia e geometria indicata dalla commissione per il paesaggio. Potrà essere ammesso l'uso di ringhiere e di recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 (dieci metri) dalle stesse.
7. I titoli autorizzativi per le nuove costruzioni, le recinzioni e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono definiti dall'art. 62 comma 1 della L.R. 12/05 e successive modifiche.
8. Al fine del perseguimento del miglioramento dell'ordine urbanistico, è sempre ammesso, previa sottoscrizione di specifica convenzione con il comune, l'accorpamento al corpo principale (anche se

avente numero di mappa differente) dei volumi sparsi purchè legittimamente realizzati e posti sul medesimo lotto.

9. Per tutte le costruzioni realizzabili o ampliabili in forza del titolo III Artt. 59 –60 – 61 – 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12 , al fine della applicazione degli indici urbanistici, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti agricoli, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti in aree agricole di comuni contermini e le aree comprese nelle zone agricole comunali non edificabili quali quelle ER e E4. Ogni appezzamento concorrerà alla edificazione secondo gli indici propri ed alle zone ER, viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E2 mentre alle zone E4 viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E3.
10. Ogni intervento volto alla formazione di nuove abitazioni nelle aree non asservite dalla pubblica fognatura necessita della preventiva autorizzazione allo scarico in sottosuolo rilasciato dalla Provincia, competente per legge.
11. Ogni intervento che avesse ad interessare porzioni di territorio definito " bosco" dalle vigenti disposizioni ( art. 3 L.R. 28.10.2004 n. 27 ) , necessita di preventiva autorizzazione come indicata dalla stessa legge.

15-2: E1 (aree ricadenti in zone agricole pedemontane di particolare pregio produttivo ).

Sono tutte quelle diffuse aree pedemontane disposte in posizione di particolare valenza produttiva e storicamente destinate alla coltivazione della vite e dei frutteti.

Sono confermate tutte le norme generali riportate al punto 15-1.

In queste aree il Piano di Governo del Territorio del comune di Losine intende salvaguardare le tipologie produttive a frutteto, con particolare riguardo verso i vigneti.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:

- Produttiva artigianale
- Produttiva industriale;
- Depositi commerciali tranne che per depositi connessi alle attività consentite; questi ultimi non devono comunque superare mq. 150 di superficie;
- Strutture commerciali non di vicinato; per quanto invece alle strutture commerciali di vicinato, queste nella loro sommatoria non devono superare la superficie di mq. 200;
- Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti;
- Attività ludiche nella misura superiore al 20 % della S.I.p. esistente/consentita.
- Attività bancaria con servizi al pubblico aventi superficie > 50% del consentita/esistente;
- Impianti di distribuzione carburante ( pubblici )



- Attività di trasporto, servizi, stoccaggio e movimentazione merci non agricole (logistica).
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione degli animali da cortile per uso familiare.
- Costruzione e realizzazione di vasche per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti agricoli sia interrate che fuori terra che a raso.
- Piantagioni di alto fusto che oltre a stravolgere l'aspetto visivo del paesaggio, creino difformità dannose fra lotti contigui e disomogeneità produttive non funzionali all'interesse collettivo.
- Costruzione e realizzazione di qualsivoglia struttura che non presenti una tipologia edilizia tipica montana (tetti in legno a falda con coperture a tegole, uso di pietra e legno, dimensioni ridotte).
- A protezione del paesaggio, della immagine visiva di continuità e della libera circolazione della selvaggina stanziale si intende anche imporre l'uso delle staccionate in legno e delle murature in pietra nelle opere di delimitazione dei confini e nella formazione dei terrazzamenti, imponendo il divieto di uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 (dieci metri) dalle stesse.

Destinazione d'uso principale.

Produttiva agricola di pregio con vincolo di produzione a vigneto e frutteto di basso e medio fusto– collegata all'attività agricola ivi compresa la residenza del conduttore in conformità alla ex legge Regionale 7 giugno 1980, n. 93, ora titolo III Artt. 59 –60 – 61 – 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12

Al fine della applicazione degli indici urbanistici, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti agricoli, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti in aree agricole di comuni contermini e le aree comprese nelle zone agricole comunali non edificabili quali quelle ER e E4. Ogni appezzamento concorrerà alla edificazione secondo gli indici propri ed alle zone ER, viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E2 mentre alle zone E4 viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E3.

PER EDIFICI POSTI IN ZONA E1 MA NON PIU' ADIBITI AD USI AGRICOLI -

Sono il complesso di piccoli fabbricati che costituiscono il tessuto rurale del territorio interessato in passato dalle coltivazioni vinicole famigliari ancora diffuse, generalmente destinati a residenza temporanea o occasionale , ma di dimensioni tali da non consentire la presenza stabile delle famiglie, vengono utilizzate essenzialmente come deposito dei materiali , degli attrezzi e dei prodotti provenienti dalle coltivazioni dei fondi.

La loro presenza, per lo scarso impatto volumetrico, non deturpa la visione complessiva dei luoghi, appare anzi elemento di ordine e di decoro ed è sinonimo di presenza viva dell'uomo e di reale governo del territorio.

Lo strumento urbanistico, sebbene nella precisa convinzione che le lavorazioni agricole in queste aree, come da sempre esercitate, non consentono il mantenimento familiare ma possono solo raggiungere l'obiettivo di integrare il reddito con lavorazioni part-time, e l'obiettivo non secondario di mantenere ed incrementare la coltivazione frutticola tipica montana, intende favorire il mantenimento di tali lavorazioni e favorire pertanto l'uso funzionale, il recupero e l'ampliamento di questi piccoli edifici anche se posseduti da soggetti non dotati di requisiti soggettivi di "imprenditore agricolo".

In questa ottica si intende favorire il recupero di questi fabbricati tramite interventi di ristrutturazione, onerosi sotto l'aspetto degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, che siano anche volti verso la auspicata uniformità tipologica nell'uso dei materiali che dovranno essere tipici dei luoghi.

A questi edifici, in sede di recupero, manutenzione e ristrutturazione è consentito l'ampliamento una – tantum del 20% del volume fisico attuale e, per realizzare un assetto più ordinato del territorio, è possibile ammettere la trasposizione e l'accorpamento dei volumi esistenti sullo stesso lotto in forma convenzionale con la amministrazione comunale.

Per favorire la possibilità di recupero idrico di acqua piovana nei cascinali sparsi e per garantire la possibilità del rispetto delle tipologie edilizie montane, è ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati di profondità inferiore a m. 2,50 e fino ad un massimo di superficie coperta aggiuntiva di m<sup>2</sup> 20 per ogni fabbricato.

Destinazione d'uso vietata negli interventi di recupero degli edifici:

- Attività produttive industriali;
- Attività produttive artigianali non di servizio
- Impianti di distribuzione carburante ( pubblici )
- Attività oppure depositi considerati nocivi od insalubri secondo le normative vigenti.
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione degli animali da cortile per uso familiare.
- Realizzazione di qualsivoglia struttura che , anche in sede di recupero e/o ristrutturazione, non presenti una tipologia edilizia tipica montana.
- Attività ricettive se non connesse ad attività agrituristiche e i campeggi;

È altresì vietato:

- L'uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 ( dieci metri) dalle stesse.
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;

- Depositi e strutture commerciali non funzionali all'attività agricola ammessa – depositi a cielo aperto se non funzionali ad attività agricola ammessa.
- Cambio di destinazione d'uso con realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione del numero di animali da cortile per uso familiare.
- 15-3: E2 (aree ricadenti in zone agricole di base disposte a fondovalle).

Sono quelle aree pedemontane predisposte alle produzioni agricole varie tipiche dei luoghi montani.

Sono confermate tutte le norme generali riportate al punto 15-1.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:

- Produttiva artigianale non di servizio
- Produttiva industriale;
- Depositi commerciali tranne che per depositi connessi alle attività consentite; questi ultimi non devono comunque superare mq. 150 di superficie;
- Strutture commerciali non di vicinato; per quanto invece alle strutture commerciali di vicinato, queste nella loro sommatoria non devono superare la superficie di mq. 200;
- Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti;
- Impianti di distribuzione carburante ( pubblici )
- Attività ludiche nella misura superiore al 20 % della S.l.p. esistente/consentita.
- Attività bancaria con servizi al pubblico aventi superficie > 50% del consentita/esistente;
- Attività di trasporto, servizi, stoccaggio e movimentazione merci non agricole (logistica).
- A protezione del paesaggio, della immagine visiva di continuità e della libera circolazione della selvaggina stanziale si intende anche imporre l'uso delle staccionate in legno e delle murature in pietra nelle opere di delimitazione dei confini e nella formazione dei terrazzamenti, imponendo il divieto di uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 ( dieci metri) dalle stesse.
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione delle piccole stalle costruite con tipologia edilizia alpina destinate ad accogliere non più di 30 capi di bovini o equini e/o di n. 100 capi di caprini o ovini.
- Impianti di allevamento dei suini e del pollame ad eccezione del numero di animali da cortile per uso familiare.

- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;

Destinazione d'uso principale.

Produttiva agricola di base senza vincolo di produzione collegata all'attività agricola ivi compresa la residenza del conduttore in conformità alla ex legge Regionale 7 giugno 1980, n. 93, ora titolo III Artt. 59 –60 – 61 – 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12.

Al fine della applicazione degli indici urbanistici, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti agricoli, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti in aree agricole di comuni contermini e le aree comprese nelle zone agricole comunali non edificabili quali quelle ER e E4. Ogni appezzamento concorrerà alla edificazione secondo gli indici propri ed alle zone ER, viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E2 mentre alle zone E4 viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E3.

#### PER EDIFICI POSTI IN ZONA E2 MA NON PIU' ADIBITI AD USI AGRICOLI

Sono il complesso di piccoli fabbricati che costituiscono il tessuto rurale del territorio interessato in passato dalle coltivazioni famigliari ancora diffuse, generalmente destinati a residenza, vengono anche utilizzate come deposito dei materiali , degli attrezzi e dei prodotti provenienti dalle coltivazioni dei fondi che molto spesso viene esercitata da soggetti non imprenditori agricoli che la esercitano a tempo parziale .

Lo strumento urbanistico, sebbene nella precisa convinzione che le lavorazioni agricole in queste aree, come da sempre esercitate, non consentono il mantenimento famigliare ma possono solo raggiungere l'obbiettivo di integrare il reddito con lavorazioni par- time, e l'obbiettivo non secondario di mantenere ed incrementare la coltivazione tipica montana, intende favorire il mantenimento di tali lavorazioni e favorire pertanto l'uso funzionale , il recupero e l'ampliamento di questi edifici anche se posseduti da soggetti non dotati di requisiti soggettivi di "imprenditore agricolo".

In questa ottica si intende favorire il recupero di questi fabbricati tramite interventi di ristrutturazione, onerosi sotto l'aspetto degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, che siano anche volti verso la auspicata uniformità tipologica nell'uso dei materiali che dovranno essere tipici dei luoghi.

Sono confermate tutte le norme generali riportate al punto 15-1.

A questi edifici, in sede di recupero, manutenzione e ristrutturazione è consentito l'ampliamento una – tantum del 20% del volume fisico attuale e, per realizzare un assetto più ordinato del territorio, è possibile ammettere la trasposizione e l'accorpamento dei volumi esistenti sullo stesso lotto in forma convenzionale con la amministrazione comunale.

Per favorire la possibilità di recupero idrico di acqua piovana nei cascinali sparsi e per garantire la possibilità del rispetto delle tipologie edilizie montane, è ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati di profondità inferiore a m. 2,50 e fino ad un massimo di superficie coperta aggiuntiva di m<sup>2</sup> 20 per ogni fabbricato.

Destinazione d'uso vietata negli interventi di recupero degli edifici:

- Attività produttive artigianali non di servizio
- Attività produttive industriali
- Attività produttive artigianali non di servizio
- Impianti di distribuzione carburante ( pubblici )
- Attività oppure depositi considerati nocivi od insalubri secondo le normative vigenti.
- Realizzazione di qualsivoglia struttura che , anche in sede di recupero e/o ristrutturazione, non presenti una tipologia edilizia tipica montana.
- Attività ricettive se non connesse ad attività agrituristiche e i campeggi;

È altresì vietato:

- Uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 ( dieci metri) dalle stesse.
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;
- Realizzazione di depositi e strutture commerciali non funzionali all'attività agricola ammessa – depositi a cielo aperto se non funzionali ad attività agricola ammessa;
- Realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione delle piccole stalle costruite con tipologia edilizia alpina destinate ad accogliere non più di 30 capi di bovini ed equini e/o di n. 100 capi di caprini o ovini, mentre sono vietati gli impianti di allevamento dei suini e del pollame ad eccezione del numero di animali da cortile per uso familiare.

15.4 – E3 (aree agricole silvo – pastorali montane).

Sono quelle aree montane predisposte alle produzioni agricole tipiche dei luoghi montani e principalmente boscate.

Sono confermate tutte le norme generali riportate al punto 15-1.

Nel caso di interventi in zone boscate ( art. 3 L.R. 28.10.2004 n. 27 ) , è richiesta la preventiva autorizzazione nei modi indicati dalla stessa legge.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:

- Produttiva artigianale non di servizio ed industriale;
- Depositi commerciali
- Strutture commerciali di qualsiasi tipo

- Impianti di distribuzione carburante ( pubblici )
- Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti;
- Attività ludiche
- Attività bancaria
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;
- Attività di trasporto, servizi, stoccaggio e movimentazione merci non agricole (logistica).
- A protezione del paesaggio, della immagine visiva di continuità e della libera circolazione della selvaggina stanziale si intende anche imporre l'uso delle staccionate in legno e delle murature in pietra nelle opere di delimitazione dei confini e nella formazione dei terrazzamenti, imponendo il divieto di uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 ( dieci metri) dalle stesse.
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione delle piccole stalle costruite con tipologia edilizia alpina destinate ad accogliere non più di 30 capi di bovini o equini e/o di n. 100 capi di caprini o ovini mentre sono vietati gli impianti di allevamento dei suini e del pollame ad eccezione del numero di animali da cortile per uso familiare.

Destinazione d'uso principale.

Produttiva agricola di base senza vincolo di produzione collegata all'attività agricola ivi compresa la residenza del conduttore in conformità alla ex legge Regionale 7 giugno 1980, n. 93, ora titolo III Artt. 59 –60 – 61 – 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12 .

Al fine della applicazione degli indici urbanistici, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti agricoli, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti in aree agricole di comuni contermini e le aree comprese nelle zone agricole comunali non edificabili quali quelle ER e E4. Ogni appezzamento concorrerà alla edificazione secondo gli indici propri ed alle zone ER, viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E2 mentre alle zone E4 viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E3.

PER EDIFICI POSTI IN ZONA E3 MA NON PIU' ADIBITI AD USI AGRICOLI

Sono il complesso di piccoli fabbricati che costituiscono il tessuto rurale del territorio montano destinato a prato, generalmente utilizzati a residenza temporanea o occasionale , ma di dimensioni tali da non consentire la presenza stabile delle famiglie, e disposti in posizioni di particolare limitatezza nella mobilità e di dotazione dei servizi primari.

Questi edifici vengono utilizzati essenzialmente come deposito dei materiali, degli attrezzi e dei prodotti provenienti dalle coltivazioni dei fondi con piccoli spazi destinati alla dimora ed al rifugio occasionale delle persone.

La loro presenza, per lo scarso impatto volumetrico, non deturpa la visione complessiva dei luoghi, appare anzi elemento di ordine e di decoro ed è sinonimo di presenza viva dell'uomo e di reale governo del territorio.

Lo strumento urbanistico, sebbene nella precisa convinzione che le lavorazioni agricole in queste aree, come da sempre esercitate, non consentono il mantenimento familiare ma possono solo raggiungere l'obiettivo di integrare il reddito con lavorazioni part-time, e l'obiettivo non secondario di mantenere ed incrementare la presenza dell'uomo in queste impervie zone montane, intende favorire il mantenimento di tali piccoli fabbricati e favorirne pertanto l'uso funzionale, il recupero e l'ampliamento anche se posseduti da soggetti non dotati di requisiti soggettivi di "imprenditore agricolo".

In questa ottica si intende favorire il recupero di questi piccoli edifici tramite interventi di ristrutturazione, onerosi sotto l'aspetto degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, che siano anche volti verso la auspicata uniformità tipologica nell'uso dei materiali che dovranno essere tipici dei luoghi.

Sono confermate tutte le norme generali riportate al punto 15-1.

A questi edifici, in sede di recupero, manutenzione e ristrutturazione è consentito l'ampliamento *una – tantum* del 20% del volume fisico attuale e, per realizzare un assetto più ordinato del territorio, è possibile ammettere la trasposizione e l'accorpamento dei volumi esistenti sullo stesso lotto in forma convenzionale con la amministrazione comunale.

Per favorire la possibilità di recupero idrico di acqua piovana nei cascinali sparsi e per garantire la possibilità del rispetto delle tipologie edilizie montane, è ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati di profondità inferiore a m. 2,50 e fino ad un massimo di superficie coperta aggiuntiva di m<sup>2</sup> 20 per ogni fabbricato.

Destinazione d'uso vietata negli interventi di recupero degli edifici:

- Attività produttive artigianali non di servizio
- Attività produttive industriali;
- Impianti di distribuzione carburante ( pubblici )
- Attività oppure depositi considerati nocivi od insalubri secondo le normative vigenti.
- Realizzazione di qualsivoglia struttura che, anche in sede di recupero e/o ristrutturazione, non presenti una tipologia edilizia tipica montana.
- Attività ricettive se non connesse ad attività agrituristiche e i campeggi;

È altresì vietato:

- Uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 ( dieci metri) dalle stesse..
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;
- Realizzazione di depositi e strutture commerciali non funzionali all'attività agricola ammessa – depositi a cielo aperto se non funzionali ad attività agricola ammessa;
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione delle piccole stalle costruite con tipologia edilizia alpina destinate ad accogliere non più di 30 capi di bovini o equini e/o di n. 100 capi di caprini o ovini mentre sono vietati gli impianti di allevamento dei suini e del pollame ad eccezione del numero di animali da cortile per uso familiare.

15.5 – E4 (aree agricole vincolate all'inedificabilità per motivi geologici).

Sono quelle aree che rappresentano, sulla carta geologica comunale, le aree di rischio di esondazione e/o franamento.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di nuovi edifici di qualsivoglia natura in quanto questa zona potrà essere ripermetrata e riclassificata nelle zone E2 ed E3 solamente dopo la realizzazione delle opere di regimazione idraulica degli alvei o di consolidamento dei versanti in modo che venga meno il motivo che ne definisce la inedificabilità.

La nuova edificazione è vietata anche ai soggetti aventi i requisiti soggettivi richiesti dalla legge ( ex L.R. 93/80, ora titolo III Artt. 59 –60 – 61 – 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12 ) .

In queste aree sono ammissibili solamente interventi di regimazione idraulica e di protezione spondale e similari, eseguiti anche da privati.

PER EDIFICI ESISTENTI POSTI IN ZONA E4 .

- Lo strumento urbanistico deve essere rivolto alla disincentivazione della permanenza delle persone in questi edifici che sono potenzialmente esposti al rischio geologico.
- E' sempre ammessa la loro demolizione.
- Sono di norma ammessi interventi di difesa e di protezione quali le difese spondali, il consolidamento dei versanti e le opere di protezione degli edifici in genere . volti alla salvaguardia territoriale
- Ogni intervento edilizio riguardante questi edifici dovrà essere accompagnato da specifica dimostrazione di miglioramento delle condizioni di sicurezza geologica, idrogeologica, idraulica , gli interventi sull'edificato esistente in nessun caso potrà prevedere cambi di destinazione dell'uso nel senso della residenza che deve essere scoraggiata in ogni modo per ovvi motivi di sicurezza, gli interventi ammessi



dovranno comunque sempre essere privi di ampliamento sia planimetrico che volumetrico e limitati alle seguenti tipologie di opere:

- Interventi di manutenzione ordinaria
- Interventi di manutenzione straordinaria.
- Interventi di messa in sicurezza geologica ed idrogeologica senza incremento delle superfici coperte e dei volumi.
- Interventi di restauro e di risanamento conservativo .
- Interventi di ristrutturazione.

Destinazione d'uso vietata negli interventi di recupero degli edifici:

- Attività produttive artigianali non di servizio
- Attività produttive industriali;
- Attività oppure depositi considerati nocivi od insalubri secondo le normative vigenti.
- Impianti di distribuzione carburante ( pubblici ).
- Realizzazione di qualsivoglia struttura che , anche in sede di recupero e/o ristrutturazione, non presenti una tipologia edilizia tipica montana.
- Attività ricettive di qualsivoglia natura
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;

È altresì vietato:

- Uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 ( dieci metri) dalle stesse.
- Realizzazione di depositi e strutture commerciali
- Incremento degli spazi destinati alla civile abitazione.
- Ampliamento dei fabbricati esistenti.

15..6 – E5 (area agricola funzionale alla realizzazione della cantina sociale di Valle Camonica).

In questa zona sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di nuovi edifici di qualsivoglia natura se non funzionali alla lavorazione e conservazione della vite e dei prodotti da essa derivati.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:

- Terziario se non funzionale alla cantina .
- Artigianato

- Produttiva artigianale ed industriale se non funzionale alla cantina .
- Depositi commerciali se non funzionale alla cantina .
- Abitazione se non funzionale all'alloggio del guardiano.
- Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti;
- Attività ludiche
- Attività bancaria
- Allevamenti e ricoveri animali domestici e non domestici;
- Attività floro - vivaistiche in serra;
- Attività di trasporto, servizi, stoccaggio e movimentazione merci se non funzionale alla cantina .
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame .
- Costruzione e realizzazione di vasche per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti agricoli sia interrate che fuori terra che a raso.
- Piantagioni di alto fusto che oltre a stravolgere l'aspetto visivo del paesaggio, creerebbero difformità dannose fra lotti contigui e disomogeneità produttive non funzionali all'interesse collettivo.
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale e non limitato alla cantina ed alla sua esigenza di pubblicizzazione.

Destinazione d'uso principale.

Produttiva agricola di pregio con vincolo di produzione a vigneto e frutteto di basso e medio fusto– collegata all'attività agricola ivi compresa la residenza del conduttore in conformità alla ex legge Regionale 7 giugno 1980, n. 93, ora titolo III Artt. 59 –60 – 61 – 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12 .

15..7 – ER (aree destinate a Zone di rispetto dell'abitato, costituenti " fascia di rispetto ex L.R. 93/80 ").

Sono le fasce di rispetto fra il centro abitato (attuale o previsto in espansione) e le aree riservate alle attività agricole. Vengono previste essenzialmente per garantire una certa distanza fra le zone abitate e le infrastrutture agricole potenzialmente insediabili all'esterno di tale fascia. La loro previsione avviene anche in ossequio a quanto previsto dall'ex. Art. 2 L.R. 93/80.

Il loro principale scopo è quello di preservare il centro edificato dalla edificazione agricola troppo vicina e quindi costituiscono, di fatto una fascia di rispetto che, in linea di principio viene salvaguardata anche per garantire lo sviluppo futuro del centro abitato.

In queste aree non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di quelle specificatamente ammissibili da leggi o provvedimenti specifici ( Box auto interrati ai sensi e per gli effetti delle specifiche norme di deroga, piccole strutture temporanee di cui alla delibera G.M. 18/2002 ).....

**Indicazione n. 3 :**

*" Dovrà essere prevista una planimetria indicante le aree di vincolo di interesse igienico – sanitario( .....)."*

**Considerazione di merito:**

La carta dei vincoli urbanistici in scala 1: 5000, denominata TAV. C08 , contiene tutti i vincoli urbanistici di inedificabilità, l'estratto delle norme relative alle aree di rispetto cimiteriale e di rispetto delle captazioni idriche, vengono allegate a seguire:

**18.1 - Zona di rispetto cimiteriale;**

La zona che contiene il cimitero comunale e distinta con specifica colorazione negli allegati del P.G.T. è destinata alle attrezzature cimiteriali .

In essa, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del R.R. n° 6 / 2004 possono essere realizzate solamente aree a verde, parcheggi fuori terra, attrezzature di viabilità , attrezzature connesse con la realtà cimiteriale e con la sua manutenzione ivi compreso il deposito degli attrezzi ed apparecchi necessari al lavoro di manutenzione del cimitero , piccole strutture per la vendita dei fiori ed oggetti di culto e l'onoranza dei defunti ecc.

I permessi di costruire per la realizzazione di queste strutture, se rilasciati a privati, dovranno essere convenzionati e nella convenzione si dovrà prevedere la destinazione dell'uso sopra riportata che dovrà essere vincolata in forma permanente.

E' ammesso l'ampliamento del cimitero previo eventuale adeguamento della fascia di rispetto se richiesto dal nuovo progetto , nei limiti definiti dal D.P.R. 10.9.1990 n° 285 e nel rispetto della Legge 01.08.2002 n° 166.

Tutte le opere in questa area dovranno rispettare anche le eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano Cimiteriale Comunale e nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.

Lo stesso Piano Cimiteriale Comunale calcola che la dotazione cimiteriale nel perimetro del cimitero esistente sarà sufficiente alle esigenze del comune per molti anni a venire, si rileva comunque che all'occorrenza sarà possibile un futuro ampliamento cimiteriale e conseguente ampliamento della propria fascia di rispetto, anche per la presenza nelle adiacenze del circondario della fascia di rispetto (che viene confermata nello stato attuale), di ampie aree dove le nuove costruzioni sono impedita ( Zone ER).

Art. 36 – Norma specifica per le aree di rispetto delle captazioni idriche.

Le aree vincolate al rispetto delle captazioni idriche non possono essere interessate da nessun tipo di costruzione ad eccezione delle opere di recinzione delle captazioni, di manutenzione, potenziamento ed ampliamento delle opere di presa e di accumulo. Sarà ammesso il taglio della legna, le pulizie del sito ed è, di contro, espressamente vietata la pastorizia e la concimazione con qualsivoglia tipo di concime.

Ogni intervento volto ad ampliare le opere di presa e/o i bacini all'interno di queste aree, dovranno essere dotati di preliminare studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale.

**Indicazione n. 4 :**

*" Relativamente alla presenza di strutture utilizzate per la permanenza saltuaria in zona montana, la possibilità di un cambio d'uso verso la residenza, dovrà essere subordinata al rispetto dei parametri previsti dai regolamenti d'igiene comunale per tale destinazione"*

**Considerazione di merito:**

Le norme tecniche di attuazione hanno specificatamente previsto questa possibilità e l'estratto che ne segue lo dimostra:

Norme generali valide per tutte le aree agricole:

" .....10) Ogni intervento volto alla formazione di nuove abitazioni nelle aree non asservite dalla pubblica fognatura necessita della preventiva autorizzazione allo scarico in sottosuolo rilasciato dalla Provincia, competente per legge."

..... PER EDIFICI POSTI IN ZONA E3 MA NON PIU' ADIBITI AD USI AGRICOLI

Sono il complesso di piccoli fabbricati che costituiscono il tessuto rurale del territorio montano destinato a prato, generalmente utilizzati a residenza temporanea o occasionale, ma di dimensioni tali da non consentire la presenza stabile delle famiglie, e disposti in posizioni di particolare limitatezza nella mobilità e di dotazione dei servizi primari.

Questi edifici vengono utilizzati essenzialmente come deposito dei materiali, degli attrezzi e dei prodotti provenienti dalle coltivazioni dei fondi con piccoli spazi destinati alla dimora ed al rifugio occasionale delle persone

La loro presenza, per lo scarso impatto volumetrico, non deturpa la visione complessiva dei luoghi, appare anzi elemento di ordine e di decoro ed è sinonimo di presenza viva dell'uomo e di reale governo del territorio.

Lo strumento urbanistico, sebbene nella precisa convinzione che le lavorazioni agricole in queste aree, come da sempre esercitate, non consentono il mantenimento familiare ma possono solo raggiungere l'obiettivo di integrare il reddito con lavorazioni part-time, e l'obiettivo non secondario di mantenere ed incrementare la presenza dell'uomo in queste impervie zone montane, intende favorire il mantenimento di tali piccoli fabbricati e

favorirne pertanto l'uso funzionale , il recupero e l'ampliamento anche se posseduti da soggetti non dotati di requisiti soggettivi di "imprenditore agricolo".

In questa ottica si intende favorire il recupero di questi piccoli edifici tramite interventi di ristrutturazione, onerosi sotto l'aspetto degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, che siano anche volti verso la auspicata uniformità tipologica nell'uso dei materiali che dovranno essere tipici dei luoghi.

Sono confermate tutte le norme generali riportate al punto 15-1.

A questi edifici, in sede di recupero, manutenzione e ristrutturazione è consentito l'ampliamento una – tantum del 20% del volume fisico attuale e, per realizzare un assetto più ordinato del territorio, è possibile ammettere la trasposizione e l'accorpamento dei volumi esistenti sullo stesso lotto in forma convenzionale con la amministrazione comunale.

Per favorire la possibilità di recupero idrico di acqua piovana nei cascinali sparsi e per garantire la possibilità del rispetto delle tipologie edilizie montane, è ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati di profondità inferiore a m. 2,50 e fino ad un massimo di superficie coperta aggiuntiva di m<sup>2</sup> 20 per ogni fabbricato.

Destinazione d'uso vietata negli interventi di recupero degli edifici:

- Attività produttive artigianali non di servizio
- Attività produttive industriali;
- Impianti di distribuzione carburante ( pubblici )
- Attività oppure depositi considerati nocivi od insalubri secondo le normative vigenti.
- Realizzazione di qualsivoglia struttura che , anche in sede di recupero e/o ristrutturazione, non presenti una tipologia edilizia tipica montana.
- Attività ricettive se non connesse ad attività agrituristiche e i campeggi;

È altresì vietato:

- Uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 ( dieci metri) dalle stesse..
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;
- Realizzazione di depositi e strutture commerciali non funzionali all'attività agricola ammessa – depositi a cielo aperto se non funzionali ad attività agricola ammessa;
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione delle piccole stalle costruite con tipologia edilizia alpina destinate ad accogliere non più di 30 capi di bovini o equini e/o di n. 100 capi di caprini o ovini mentre sono vietati gli impianti di allevamento dei suini e del pollame ad eccezione del numero di animali da cortile per uso familiare.

**Indicazione n. 5 :**

*" Si ricorda infine la necessità di redigere anche il Piano Cimiteriale....."*

**Considerazione di merito:**

Preliminarmente alla approvazione del P.G.T. , il comune di Losine ha provveduto ad approvare il Piano cimiteriale comunale corredato dal regolamento di polizia mortuaria , prima assenti.